


## Progettazione antisismica in zone a bassa sismicità: non si scappa se la regione ha introdotto l'obbligo

Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 04/01/2019

*Cassazione: con obbligo della progettazione antisismica in un'area a bassa sismicità, la realizzazione di opere in tale zona senza averne dato preventivamente avviso agli uffici competenti e senza aver presentato la progettazione antisismica configura le ipotesi di reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 dpr 380/2001*



Nel caso in cui le Regioni si siano avvalse della facoltà di **introdurre l'obbligo della progettazione antisismica in un'area classificata "zona sismica 4"** (a bassa sismicità), la **realizzazione di opere in tale zona senza averne dato preventivamente avviso agli uffici competenti e senza aver presentato la progettazione antisismica** presso l'Ufficio tecnico regionale configura le **ipotesi di reato** di cui agli artt. **93** (*Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche*), **94** (*Autorizzazione per l'inizio dei lavori*) e **95** (*Sanzioni penali*) del Testo unico dell'edilizia.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Penale, sez.III) con la sentenza 51600/2018 del 15 novembre scorso, dove si evidenzia che **la natura delle opere è irrilevante** e ciò in quanto **la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica**.

Nel caso di specie, peraltro, si tratta comunque di **opere di una certa consistenza**, come emerge dalla semplice lettura dell'imputazione, riferita a realizzazione di manufatti adibiti a box,

deposito, ricovero autoclave, chiosco bar, laboratorio di pasticceria etc.

La Corte ha quindi confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di prime cure aveva condannato un soggetto per aver **eseguito alcuni interventi edilizi in un comune classificato "zona sismica 4" senza darne preventivamente avviso agli uffici competenti e senza la prescritta autorizzazione regionale**.

In definitiva, per i giudici supremi gli artt. 93 e 94 del dpr 380/2001 **devono essere applicati anche nella "zona 4"** poiché:

1. **l'art. 83, comma 2**, del TUE, che rimanda al decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, **"non pone alcuna distinzione in merito alle c.d. 'categorie' delle zone medesime"** (ex multis, Cassazione, Sez. III: 20 dicembre 2016, n. 30651 e 15 febbraio 2011, n. 22312);
2. **"non entra in gioco [...] la prova della natura sismica dell'area sulla quale insiste l'opera edilizia, quanto la corretta applicazione della normativa cd. "secondaria" [...] che individua le zone, indipendentemente, quindi, da una loro classificazione ( Cassazione Sez. III, 10 maggio 2007 n. 33767)".**

### Costruzioni in zona sismica: cosa dice la legge

La normativa di riferimento è in primis il dpr 380/2001 (art. da 83 a 106), ma di notevole importanza è anche [l'Ordinanza PCM n. 3724 del 20.03.2003 - zone regionali e comunali](#).

Secondo le zone:

- l'**autorizzazione sismica è necessaria per il titolo abilitativo edilizio**: "Permesso di costruire" e "SCIA super";
- il **deposito del progetto (preavviso scritto) è indispensabile per la presentazione del titolo abilitativo edilizio**: "SCIA normale" o "CILA".

**L'Autorità competente al rilascio, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi è la REGIONE** (altro ente, sedelegato). In molte regioni tale competenza è stata delegata allo stesso Comune (es.: Emilia Romagna), in altre ancora al Genio civile (es.: Abruzzo).

**LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF:**

<https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-51600-2018.pdf>